

ALBO



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitanas di Napoli)

Prot. n. 22035/2020 del 28.04.2020

ORDINANZA N.59/2020

OGGETTO: Interventi di disinfezione della casa di riposo "Villa delle Camelie", sita in Ercolano alla Via A. Rossi 50 - Inottemperanza Ordinanza Sindacale 38/2020 - Ulteriori disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - dipartimento di prevenzione - UOPC 56, con nota prot. 634/56 del 21.03.2020, registrata al protocollo generale del Comune in pari data con il n. 0017085/2020, avente ad oggetto *"proposta di ordinanza a carico del proprietario della casa di riposo "Villa delle Camelie" in Ercolano via Rossi 50"*, nel comunicare che *"alla luce delle notizie, ancora non ufficialmente confermate, in merito alla positività di un tampone al Covid-19 per un anziano ospite della casa di riposo denominata "Villa delle Camelie" sita in Ercolano alla via Rossi 50, ha proposto di emettere "ordinanza contingibile ed urgente a carico del proprietario della struttura al fine di porre in essere un intervento di pulizia e sanificazione dei locali tutti nei modi previsti dalla vigente normativa da effettuarsi tramite ditta autorizzata nel più breve tempo possibile e di predisporre un calendario di sanificazione periodico settimanale"*;
- in virtù della normativa nazionale e di quella regionale in materia di emergenza regionale epidemiologica da CODIV-19, nonché sulla scorta di quanto relazionato dall'ASL, è stata emessa relativa **Ordinanza n. 38/2020 - prot. n. 17087/2020 del 21.03.2020** - notificata a mezzo pec, con la quale si è ordinato alla Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE", con sede legale in Caserta (CE) alla Via S. Antonio da Padova n. 13, Partita IVA 03548340615, con sede operativa denominata "Villa delle Camelie" in Ercolano (NA) alla Via A. Rossi 44/50, nella persona di Salvatore LIGUORI, nato a Torre del Greco (NA) il 01.01.1972 e residente ivi alla Via Cimaglia n. 28/F, nella qualità di legale rappresentante e direttore sanitario della casa di riposo, sita in Ercolano (NA) alla Via Alessandro Rossi n. 50, di **"provvedere ad horas, qualora non abbia già provveduto, ad eseguire la disinfezione dell'intera struttura quotidianamente, nelle more della predisposizione di un calendario di sanificazione periodico settimanale da sottoporre alla competente ASL Napoli3 Sud - Dipartimento di Prevenzione - UOPC 56 - con sede in Torre Annunziata, alla Piazza E. Cesare, il cui indirizzo di posta elettronica certificata è: ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it"**, in solido con la Sig.ra Rita BETTARINI, nata a Montalcino (SI) il 22.05.1944, residente in Cetara (SA) alla via Salvo D'Acquisto n.29 - C.F. BTTRTI44E62F402U, nella qualità di proprietaria dell'immobile in oggetto;
- con la sopra citata Ordinanza 38/2020, tra l'altro, è stato disposto **"che le attestazioni di avvenuta esecuzione della disinfezione con allegate certificazioni dovranno essere trasmesse al Comune di Ercolano il giorno seguente all'intervento al seguente indirizzo di posta elettronica: protezioneambientale.ercolano@pec.it"**;
- con nota del 30.03.2020, indirizzata anche al Sig. Salvatore LIGUORI, presso la casa di riposo Villa delle Camelie, l'ASL Napoli 3 Sud - dipartimento di prevenzione - UOPC 56, ha relazionato quanto segue:
"A seguito della positività al covid 19 di più ospiti della sua struttura ed alcuni decessi di cui l'ultimo

oggi anche se ancora in attesa della constatazione del Medico di Medicina Generale o del Medico legale, considerato che furono richiesti i tamponi rinofaringei a tutti gli ospiti (15) in data 24 marzo e per gli operatori (3) in data 28/3 si chiede alla S.V. se sono state applicate le misure di prevenzione come già indicato e comunque da schema accluso, se la sanificazione degli ambienti così come da ordinanza sindacale da me proposta è stata effettuata e se è prevista la sua ripetizione e con quale frequenza ed infine se la S.V. ha assicurato il benessere degli ospiti così come indicato nella precedente nota 1139 del 23/3/2020";

- con successiva nota prot. 528 del 02/04/2020, registrata al protocollo generale del Comune in pari data con il n.18628/2020, indirizzata, tra gli altri, al sopra citato Sig. Salvatore LIGUORI presso la casa di riposo "Villa delle Camelie", l'ASL Napoli 3 Sud - dipartimento di prevenzione - UOPC 56, ha, ulteriormente, relazionato quanto segue:

"A seguito della comunicazione in data 1/4 in merito alla positività al covid 19 dei Sig.ri: D.D.M., S.A., R.A., B.C., I.G. e L.S. ospiti e personale della struttura in oggetto, la S.V. e per suo tramite la proprietà è tenuta a garantire ancora più attentamente, per non incorrere alle sanzioni civili e penali previste dalla normativa vigente, il benessere degli ospiti sia dal punto di vista alimentare che da quello assistenziale alla persona ed alla cura nonché le distanze previste tra gli ospiti sia positivi che non ed al massimo quelle possibili tra gli ospiti ed il personale, garantendo, inoltre, l'utilizzo da parte di tutti dei dispositivi di protezione individuale, seguire le norme igieniche indicate dal Ministero e dall'amministrazione comunale come anche quelle sull'allontanamento dei rifiuti.

Contemporaneamente, la S.V., è a conoscenza che sia gli ospiti che la Sua stessa persona, nonché gli altri dipendenti della casa di riposo che hanno avuto contatti nei quattordici giorni precedenti alla notizia della positività al covid 19 di ieri, sono in sorveglianza fiduciaria obbligatoria per ulteriori giorni 14 (fino al 15 Aprile 2020) e devono rispettare la quarantena all'interno della struttura.

Nel contempo tutti, residuo personale, Lei e tutti gli ospiti dovranno essere forniti ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti (almeno mascherine chirurgiche guanti monouso)";

allegando il "PROTOCOLLO OPERATIVO EMERGENZA COVID-19" che detta i necessari provvedimenti, anche cautelativi per il contenimento della diffusione della malattia ad altre persone, da adottare, nondimeno quelli della pulizia e disinfezione degli ambienti, tra cui alcuni con cadenza quotidiana;

- alla data del 03.04.2020, il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, non avendo ottenuto alcun riscontro in merito all'avvenuta esecuzione delle disinfezioni presso la struttura in oggetto, sia da parte della Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" e sia da parte della proprietaria dell'immobile Sig. Rita BETTARINI, ha avviato una procedura per l'affidamento, in danno ai predetti soggetti inadempienti, per la sanificazione quotidiana, da effettuare presso la casa di riposo in argomento, per un periodo di giorni 15;

- con pec del 06.04.2020, registrata al protocollo generale del Comune in data 07.04.2020 con il n. 19040, la Società "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" ha trasmesso n. 3 attestazioni di avvenuta pulizia straordinaria e disinfezioni di tutte le superfici e gli ambienti della struttura "Villa delle Camelie", rispettivamente del 23.03.2020, del 31.03.2020 e del 06.04.2020, da parte della DOMA srl;

- il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, considerato che la modalità di sanificazione fatta espletare dalla Società "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" non è avvenuta né con le modalità indicate dall'ASL (maggiore frequenza) né in ossequio dell'Ordinanza Sindacale 38/2020 (disinfezione con cadenza quotidiana e redazione di un calendario settimanale), con nota prot. n. 19368/2020 del 08.04.2020, per la reiterata e perdurante inottemperanza all'Ordinanza Sindacale 38/2020, e dato atto che, come da comunicazione ASL del 30.03.2020, il numero dei contagiati all'interno della struttura è aumentato, ha relazionato al Sindaco, al Comandante della Polizia Locale e al Dirigente SUAP, a seguito del sopravvenuto del decreto-legge 25.03.2020, n. 19:

- di applicare, ai sensi del combinato disposto degli articoli: art. 1, co. 2 (in particolare lettere "z" ed "ee") - art. 2, co. 3-art. 3-art. 4, co. 1, 2, 3, 5, la sanzione amministrativa nella misura di euro 6.000 (seimila), e, se del caso, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività per giorni 30 (trenta);

ritenendo, altresì, che sussistessero gli estremi per l'emissione di una nuova Ordinanza Sindacale, integrativa della 38/2020, di diffida ad adempiere ad "horas" con la previsione dell'esecuzione della sanificazione in danno;

- con determinazione n. 11/18/184 del 09.04.2020, catalogata in data 14.04.2020 con il n. 750, il Dirigente del Settore Servizi Tecnici ha affidato il servizio di sanificazione quotidiana degli ambienti presso la Casa di Riposo "Villa delle Camelie", sita in Ercolano (NA) alla Via Alessandro Rossi 50 per giorni 15 consecutivi, decorrenti dalla data di affidamento, per l'importo di € 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00), oltre € 924,00 per IVA al 22%, stabilendo che, qualora la Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" provveda ad ottemperare immediatamente all'Ordinanza Sindacale 38/2020, l'affidamento si intenderà unilateralmente risolto, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere;
- la sopra citata determinazione dirigenziale è stata notificata alla Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" a mezzo pec in data 14.04.2020 - prot. n. 20073/2020, nonché alla Sig.ra Rita BETTARINI a mezzo del Comando di Polizia Locale del Comune di Cetara (SA), giusta relata di notifica del 18.04.2020;
- con pec del 15.04.2020, registrata al protocollo generale del Comune in pari data con il n. 20126/2020, la Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" ha trasmesso le attestazioni di avvenuta pulizia straordinaria e disinfezioni di tutte le superfici e gli ambienti della struttura "Villa delle Camelie", datate 23.03.2020, 31.03.2020, 06.04.2020, 09.04.2020 e 14.04.2020, da parte della DOMA srl;
- con pec del 21.04.2020, registrata al protocollo generale del Comune in pari data con il n. 20933/2020, la Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" ha trasmesso le attestazioni di avvenuta pulizia straordinaria e disinfezioni di tutte le superfici e gli ambienti della struttura "Villa delle Camelie" datate 18.04.2020 e 21.04.2020, da parte della DOMA srl.

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è statodichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito con modifiche dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il quale dispone:

- all'art.1, comma 1, che *"Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemologica"*,
- all'art. 2, avente ad oggetto: *"Ulteriori misure di gestione dell'emergenza"* stabilisce che *"Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1"*.

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19"*.

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione alivello nazionale e regionale dispone che :*"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*.*

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalladata del 12 marzo 2020 e*

fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili.

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79.

VISTO il DPCM 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020.

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, con il quale – in sostituzione di quelle disposte con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020 - sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale fino al 3 maggio 2020 e che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato che l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

CONSIDERATO, altresì, che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato che l'epidemia da COVID-19 è stata valutata e stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

VISTO, altresì, le ordinanze del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e dell'art. 50 del TUEL.

DATO ATTO che nel territorio di Ercolano sono risultate positive diverse persone per le quali non si conosce la fonte di trasmissione o, comunque, il caso non è accertato che sia riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus.

CONSIDERATO il continuo evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale nonché su quello locale.

RICHIAMATE le note ASL Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOPC 56 - del 30.03.2020 e del 02.04.2020 che evidenziano uno stato epidemiologico attivo di più soggetti ospitati nella struttura "Villa delle Camelie" e che dettano precise misure di prevenzione.

VISTE le circolari del Ministero della Salute in materia dei rischi di contagio del COVID-19.

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale 36/2020 - prot. n. 16948/2020 del 19.03.2020, la quale dispone, tra l'altro "agli amministratori condominiali e ai proprietari di unità abitative, obbligati in solido, di provvedere, qualora non abbiano già provveduto a far data dal 01.03.2020, ad horas ad eseguire la disinfezione delle parti comuni condominiali quali, a titolo semplificativo e non esaustivo: androne, scale, vano scale, ballatoi, ascensore e vano ascensore, ringhiere, portoni di accesso, etc".

RICHIAMATA, altresì, la precedente Ordinanza Sindacale 38/2020 - prot. n.17087/2020 del 21.03.2020, la quale dispone, tra l'altro, alla Soc. Coop. EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE, in solido con la Sig.ra Rita BETTARINI - "di provvedere ad horas, qualora non abbia già provveduto, ad eseguire la disinfezione dell'intera struttura quotidianamente, nelle more della predisposizione di un calendario di sanificazione periodico settimanale da sottoporre alla competente ASL Napoli3 Sud - Dipartimento di Prevenzione - UOPC 56 - con sede in Torre Annunziata, alla Piazza E. Casaro, il cui indirizzo di posta elettronica certificata è: ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it".

RICHIAMATA, inoltre, la relazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici prot. n.19368/2020 del 08.04.2020,

con la quale, ai sensi del combinato disposto degli: art. 1, co. 2 (in particolare lettere "z" ed "ee") - art. 2, co. 3 - art. 3 - art. 4, co. 1, 2, 3, 5, del decreto-legge 25.03.2020, n. 19, ritiene che si debba applicare la sanzione amministrativa nella misura di euro 6.000 (seimila), e, se del caso, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività per giorni 30 (trenta), nondimeno l'emissione di una nuova Ordinanza Sindacale, integrativa della 38/2020, di diffida ad adempiere ad "horas" con la previsione dell'esecuzione della sanificazione in danno.

DATO ATTO che la sopra richiamata Ordinanza Sindacale 38/2020, a tutt'oggi, non risulta riscontrata né con le modalità in essa indicate, né con quelle espressamente indicate dall'ASL Napoli3 Sud - Dipartimento di Prevenzione - UOPC 56, né, tantomeno, risulta che la predetta ASL abbia comunicato di aver ricevuto e/o di aver espresso il parere di competenza sul calendario di sanificazione, come disposto nell'Ordinanza 38/2020.

RITENUTO opportuno - in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale e in considerazione del fatto che è aumentato in maniera rilevante il numero dei soggetti risultati positivi al COVID-19 all'interno della struttura "Villa delle Camelie" - adottare ulteriori misure precauzionali che per contrastare e/o contenere l'eventuale diffusione della malattia infettiva COVID-19 anche sul territorio di Ercolano.

RITENUTO, inoltre, che sussistono gli estremi per l'irrorazione della sanzione amministrativa ex art. 4 del decreto-legge 25.03.2020, n. 19 nella misura di euro 6.000 (euro seimila) per la reiterata inottemperanza dell'Ordinanza Sindacale 38/2020.

PRESO ATTO dell'affidamento, in danno, del servizio di sanificazione quotidiana degli ambienti presso la Casa di Riposo "Villa delle Camelie" per un periodo di giorni 15, a mezzo della determinazione dirigenziale n. 11/18/184 del 09.04.2020, catalogata in data 14.04.2020 con il n. 750, con l'espressa clausola risolutiva nel caso in cui il servizio venga espletato direttamente dal gestore o dal proprietario dell'immobile nel quale viene esercitata l'attività di casa di riposo per anziani denominata "Villa delle Camelie".

PRESO ATTO che la sopra citata determinazione dirigenziale n. 11/18/184 del 09.04.2020 è stata notificata alla Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" a mezzo pec in data 14.04.2020 - prot. n. 20073/2020, nonché alla Sig.ra Rita BETTARINI a mezzo del Comando di Polizia Locale del Comune di Cetara (SA), giusta relata di notifica del 18.04.2020.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

VISTO gli articoli 50 e 54, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che disciplinano, rispettivamente, il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitaria e le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale.

VISTO, nuovamente, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e, nello specifico, gli articoli 3 e 4.

ad integrazione della precedente Ordinanza Sindacale 38/2020, per le motivazioni espresse in narrativa

ORDINA

con decorrenza immediata, ferme restando le misure statali e regionali vigenti:

- alla **Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE"**, con sede legale in Caserta (CE) alla Via S. Antonio da Padova n. 13, Partita IVA 03548340615, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Salvatore LIGUORI, nato a Torre del Greco (NA) il 01.01.1972 e residente ivi alla Via Cimaglia n. 28/F, quale **oggetto gestore della struttura ricettiva**, sita in Ercolano (NA) alla Via Alessandro Rossi nr. 50, denominata "Villa delle Camelie", adibita a casa di riposo per pensionati e per anziani, di **provvedere ad horas ad eseguire quotidianamente la disinfezione dell'intera struttura, fino al termine del periodo di quarantena e/o avvenuta guarigione dei soggetti ospiti della predetta struttura ricettiva** salvo diverse indicazione da parte della competente ASL Napoli3 Sud - Dipartimento di Prevenzione - UOPC 56;
- alla **Sig.ra Rita BETTARINI**, nata a Montalcino (SI) il 22.05.1944, residente in Cetara (SA) alla via Salvo D'Acquisto n.29 - C.F. BTTRTI44E62F402U, nella **qualità di proprietaria dell'immobile**, sito in Ercolano alla Via A. Rossi n. 50, nel quale viene esercitata la gestione della struttura ricettiva denominata "Villa

delle Camelie", affinché provveda ad horas, con vincolo di solidarietà, con la suindicata Società Cooperativa, ad eseguire la disinfezione dell'intera struttura con le modalità sopraindicate.

DISPONE

- che le disinfezioni dovranno essere eseguite con le modalità indicate nell'Ordinanza Sindacale 38/2020 e integralmente confermate con la presente, nonché con quelle esplicitamente disposte dall'ASL Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOPC 56 - del 30.03.2020 e del 02.04.2020;
- che le disinfezioni dovranno essere eseguite da personale specializzato, con materiali idonei e certificati e non nocivi alla persona;
- che le attestazioni di avvenuta esecuzione della disinfezione con allegate certificazioni dovranno essere trasmesse, quotidianamente, al Comune di Ercolano, il giorno seguente all'intervento, al seguente indirizzo di posta elettronica: protezioneambientale.ercolano@pec.it.

IRROGA

- per l'inottemperanza all'Ordinanza Sindacale n. 38/2020, ai sensi del combinato disposto degli articoli: art.1, co. 2 (in particolare lettere "z" ed "ee") - art. 2, co. 3 - art. 3 - art. 4, co. 1, 2, 3, 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la sanzione amministrativa nella misura di € 6.000,00 (euro seimila) nei confronti:
 - della Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE", con sede legale in Caserta (CE) alla Via S. Antonio da Padova n. 13, Partita IVA03548340615, quale **soggetto gestore della struttura ricettiva**, sita in Ercolano (NA) alla Via Alessandro Rossi nr. 50, denominata "Villa delle Camelie";

in solido con

- la Sig.ra Rita BETTARINI, nata a Montalcino (SI) il 22.05.1944, residente in Cetara (SA) alla via Salvo D'Acquisto n.29 – C.F. BTTRTI44E62F402U, **nella qualità di proprietaria dell'immobile**, sito in Ercolano alla Via A. Rossi n. 50, nel quale viene esercitata la gestione della struttura ricettiva denominata "Villa delle Camelie";

il cui pagamento dovrà essere effettuato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, con una delle seguenti modalità:

1. Conto Corrente Postale n. 22990808 - intestato al Comune di Ercolano - Servizio di Tesoreria Comunale,
2. Bonifico Bancario – IBAN - IT37E0514240140103570077952 - a favore del Servizio di Tesoreria Comunale di Ercolano,

con la seguente causale: "SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ORDINANZA SINDACALE N.59/2020".

DISPONE

- ai soggetti sopra indicati di trasmettere la ricevuta dell'avvenuto pagamento al Settore Servizi Tecnici - Sezione di Protezione Ambientale, sito in Ercolano (NA) alla Via Aveta 6, direttamente a mano o mediante pec all'indirizzo: protezioneambientale.ercolano@pec.it, il giorno successivo all'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- che, nel caso in cui la Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" e/o in solido la Sig.ra Rita BETTARINI, non ottemperino entro e non oltre 24 ore dalla notifica della presente Ordinanza, si procederà con l'esecuzione d'ufficio, in danno dei medesimi, a mezzo della società affidataria del servizio di cui alla determina dirigenziale n. 11/18/184 del 09.04.2020, catalogata in data 14.04.2020 con il n. 750, già notificatavi, il cui costo, come da preventivo allegato alla citata determina, è stato quantificato in complessivi € 5.124,00 (di cui € 4.200,00 per servizi ed € 924,00 per IVA);
- che, nel caso di perdurata inadempienza alla presente ordinanza, si irrorerà la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività per giorni 30 (trenta) e, se del caso, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione commerciale, con l'obbligo, a cura e spese dei soggetti testé indicati, di continuare a far soggiornare all'interno della struttura "Villa delle Camelie" gli attuali ospiti fino alla loro completa guarigione;

- che, nel caso in cui l'esecuzione, per inadempienza alla presente, sia eseguita da parte del Comune, ai sensi dell'art. 337 del c.p. *"chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni;*
- che la presente Ordinanza sarà comunicata alla Procura della Repubblica per gli eventuali provvedimenti che la stessa intenderà adottare in relazione ai reati ravvisabili nei fatti esposti e nei comportamenti ritenuti omissivi.

DISPONE

- in caso di inadempienza da parte dei soggetti destinatari della presente Ordinanza,
 - al Dirigente del Settore Servizi Tecnici, di procedere, in danno ai predetti, con gli interventi di disinfezione, così come affidati con determina dirigenziale n. 11/18/184 del 09.04.2020, catalogata in data 14.04.2020 con il n. 750;
 - al Comandante della Polizia Locale di assistere il Dirigente del Settore Servizi Tecnici qualora quest'ultimo debba intervenire;
 - al Commissariato Portici Ercolano - Ufficio Controllo del Territorio, di assistere il Dirigente del Settore Servizi Tecnici nell'esecuzione in danno, garantendo l'ordine pubblico;
 - al Dirigente SUAP di valutare se sussistono gli estremi per la revoca dell'autorizzazione commerciale;
 - all'Avvocatura Municipale di curare le procedure per il recupero delle somme anticipate da parte dell'Amministrazione Comunale.

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza:
 - alla **Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Salvatore LIGUORI, nato a Torre del Greco (NA) il 01.01.1972 e residente ivi alla Via Cimaglia n. 28/F, quale soggetto gestore della struttura ricettiva, sita in Ercolano (NA) alla Via Alessandro Rossi n. 50, denominata "Casa di Riposo Villa delle Camelie" a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: coopevergreen@pec.it;
 - alla **Sig.ra Rita BETTARINI**, nata a Montalcino (SI) il 22.05.1944, residente in Cetara (SA) alla via Salvo D'Acquisto n. 29 - CF BTTRTI44E62F402U, nella qualità di proprietaria dell'immobile sito in Ercolano alla Via A. Rossi n. 50, nel quale viene esercitata l'attività di casa di riposo denominata "Villa delle Camelie";
 - all'**Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOPC 56** - all'indirizzo pec: ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it, affinché informi la scrivente Autorità in merito alle iniziative intraprese o meno dalla Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" circa la redazione del calendario di sanificazione disposta dalla precedente ordinanza 38/2020 nonché della presente;
 - all'**Ispettorato territoriale del Lavoro di Napoli** all'indirizzo pec: itl.napoli@pec.ispettorato.gov.it, affinché informi la scrivente Autorità in merito alle iniziative intraprese o meno dalla Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" per il proprio personale dipendente.

DISPONE, infine

- la trasmissione del presente provvedimento:
 - 1) al Prefetto di Napoli;
 - 2) al Presidente della Regione Campania;
 - 3) al Dirigente del Settore Servizi Tecnici, al Comandante della Polizia Locale, al Dirigente SUAP e all'Avvocatura Municipale;

- 4) al Commissariato Portici Ercolano - Ufficio Controllo del Territorio;
 - 5) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per gli eventuali provvedimenti che la stessa intenderà adottare in relazione ai reati ravvisabili nei fatti esposti e nei comportamenti ritenuti omissivi;
 - 6) alle Forze dell'Ordine, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, come di seguito:
 - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
 - Guardia di Finanza di Portici,
 - Commissariato di P.S. Portici – Ercolano,
 - Carabinieri Corpo Forestale,
 - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
 - la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
 - l'effetto immediato della presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza é possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 28 aprile 2020



Il Sindaco
Avv. Ciro Buonajuto